

Apprendistato e occupazione giovanile: un accordo interconfederale per settore artigiano del Veneto

di Umberto Buratti

La firma dell'accordo interconfederale su occupazione e formazione nell'artigianato veneto, avvenuta lo scorso 13 marzo (in *Boll. ADAPT*, n. 12/2013), costituisce un'ulteriore tappa del percorso di valorizzazione del livello regionale di contrattazione che caratterizza la *policy* adottata da questo comparto ormai da alcuni anni.

In tale prospettiva, l'accordo mette in campo le principali peculiarità del modello di relazioni sindacali dell'artigianato che si contraddistingue per la promozione del sistema bilaterale quale sede privilegiata per la regolazione del mercato del lavoro, per lo sviluppo della contrattazione collettiva regionale e, infine, per il ruolo sempre più rilevante delle articolazioni regionali del fondo interprofessionale dell'artigianato (Fondartigianato).

L'intesa veneta nasce da una duplice consapevolezza: l'acuirsi della crisi occupazionale anche in un territorio a lungo ritenuto "un'isola felice" nel panorama nazionale e le difficoltà proprie del settore artigiano nel reclutare giovani lavoratori. L'apprendistato viene individuato come lo strumento contrattuale idoneo per superare ambedue queste criticità, confermando, in tal modo, i dati pubblicati nel *Rapporto 2012 Artigianato e Piccole Imprese* dove appare evidente come tale tipologia contrattuale sia, per il comparto artigiano, un'indispensabile strumento di accesso al mondo del lavoro. Con l'accordo le parti si prefiggono di: «completare il quadro già definito nazionalmente attraverso la condivisione di azioni che permettano di semplificare e migliorare l'utilizzo dell'apprendistato da parte delle imprese artigiane venete». L'ottica dell'accordo dunque è quella di rimuovere gli ostacoli che non permettono, a livello locale, la diffusione di questo contratto in tutte e tre le sue tipologie.

In materia di apprendistato professionalizzante, l'articolo 1 della lettera A del punto 1 prevede, a partire dal 26 aprile 2012, il superamento delle norme dell'accordo interconfederale regionale del 2 giugno 1987: «per effetto della nuova regolamentazione nazionale dell'apprendistato nei settori privi di specifica copertura contrattuale».

Con il successivo articolo 2 le parti intendono favorire: «lo sviluppo di una contrattazione in materia di apprendistato per i settori privi di specifica copertura contrattuale (nazionale o regionale)». Nel concreto, l'intesa prevede la recezione: «di fatto e di diritto [di] tutta la contrattazione regionale che si svilupperà sul tema ovvero che sia già stata definita». Tuttavia, in vista della nuova tornata contrattuale nazionale appena avviata, le Parti hanno concordato che: «gli accordi regionali hanno carattere sussidiario e cedevole rispetto alla eventuale e successiva contrattazione nazionale sullo stesso tema». In questo modo i prossimi contratti collettivi nazionali di lavoro o appositi accordi interconfederali nazionali regoleranno la disciplina dell'apprendistato secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 167/2011.

L'accordo si muove nella stessa direzione anche per quel che riguarda la disciplina sia dell'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale (punto 1 - lettera B) che per l'apprendistato di alta formazione e ricerca (punto 1 - lettera C), sottolineando anche per queste due tipologie: «la sussidiarietà e la cedevolezza di tale disciplina [regionale] rispetto all'eventuale successiva contrattazione nazionale sul tema» (punto 1 - lettera D).

Per ambedue queste tipologie contrattuali l'accordo del 13 marzo affronta il tema della retribuzione degli apprendisti impegnati in percorsi formativi collegati al rilascio di titoli di studio o a percorsi di ricerca. In particolare per l'apprendistato di primo livello la percentualizzazione del trattamento economico è così determinata: 51% I anno; 56% II anno; 65% III anno; 75% IV anno. Il parametro di riferimento preso in considerazione è la retribuzione tabellare corrispondente al livello di inquadramento finale previsto al termine del periodo di formazione. La percentualizzazione per gli apprendisti di terzo livello, invece, segue un'altra scansione: 80% I anno; 85% II anno; 90% III anno.

Il ruolo centrale della bilateralità quale strumento attraverso cui costruire un vero modello di welfare contrattuale emerge da altri elementi che caratterizzano l'accordo. Questo, infatti, prevede, a carico dell'EBAV (ente bilaterale dell'artigianato veneto), un contributo economico a favore delle imprese per ogni assunto con apprendistato professionalizzante che si avvale degli enti formativi delle organizzazioni artigiane o delle organizzazioni dei lavoratori firmatarie dell'accordo. Analogamente le Parti hanno previsto, sempre a carico dell'EBAV, un contributo annuale a favore degli assunti in apprendistato per la qualifica e il diploma professionale.

L'accordo del 13 marzo scorso non si sofferma unicamente sul tema dell'apprendistato, bensì interviene anche con altre disposizioni finalizzate alla promozione dell'occupazione giovanile. In tal senso occorre evidenziare quanto previsto dal punto 2 che individua un contributo a favore dei giovani di età inferiore ai 35 anni che vogliono costituire un'impresa artigiana. Tale disposizione rappresenta un interessante intervento volto a favorire l'imprenditorialità in un comparto, come quello artigiano, che necessita di un profondo rinnovamento generazionale.

Sempre lungo questa direttrice, le Parti sociali firmatarie, al punto 3, si sono poste l'obiettivo ambizioso di valorizzare il ruolo dell'EBAV quale piattaforma che possa facilitare l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro, attraverso due interventi. Il primo riguarda la diffusione telematica dei curricula di giovani che sono usciti dal circuito scolastico e che possano quindi essere avviati all'esperienza lavorativa nelle aziende artigiane, in una prospettiva di contrasto al fenomeno della dispersione scolastica. Il secondo, invece, prevede l'istituzione di una bacheca elettronica a disposizione delle imprese che raccolga i curricula degli under 35, diplomati e laureati. Tutto ciò è comprensibile soprattutto alla luce delle effettive esigenze di attrarre sempre più personale qualificato nelle imprese artigiane in una prospettiva di crescita della competitività, dell'innovazione e dei processi di internazionalizzazione e di apertura ai nuovi mercati.

In tal senso, appare lineare il ragionamento portato avanti nell'accordo che, all'ultimo punto, pone la formazione come fattore di sviluppo e di innovazione per il comparto artigiano attraverso una proficua collaborazione tra tutti gli attori in campo: Regione Veneto, EBAV, articolazione regionale di Fondartigianato e enti formativi delle organizzazioni datoriali e dei lavoratori.

Complessivamente, l'accordo in questione offre un quadro ben preciso della volontà delle Parti Sociali di offrire una serie di politiche finalizzate a favorire lo sviluppo del comparto, attraverso la possibilità di utilizzare una tipologia contrattuale come l'apprendistato in grado di garantire un adeguato ingresso dei giovani nel mondo del lavoro abbinato ad un coerente percorso formativo.

Contemporaneamente le Parti sociali, ben consapevoli delle esigenze delle imprese, hanno previsto una serie di strumenti utili ad incentivare l'utilizzo dell'apprendistato evidenziando la strategicità della formazione come fattore di sviluppo per le aziende. In tale contesto, spicca il ruolo della bilateralità non solo come istituzione in grado di elaborare politiche coerenti, bensì piuttosto, come essenziale punto di riferimento per le imprese e i lavoratori in un momento in cui le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori hanno l'obbligo di formulare risposte quanto più adeguate alla profonda crisi di credibilità in cui versa il sistema di rappresentanza in Italia.

Umberto Buratti
ADAPT Research Fellow